

DELIBERAZIONE 10 OTTOBRE 2023
452/2023/R/GAS

**OSSERVAZIONI RIGUARDANTI IL VALORE DI RIMBORSO DA RICONOSCERE AI TITOLARI
DEGLI AFFIDAMENTI E DELLE CONCESSIONI PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
NATURALE, PER I COMUNI DELL'ATEM UNIFICATO BOLOGNA 1 – CITTÀ E IMPIANTO DI
BOLOGNA E BOLOGNA 2 – PROVINCIA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1267^a riunione del 10 ottobre 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto/legge 145/13);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, come convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- la legge 5 agosto 2022, n. 118 (di seguito: legge 118/22);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 19 gennaio 2011, recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell’art. 28 del decreto legislativo 164/00”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 5 febbraio 2013, di approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014 (di seguito: Linee guida 7 aprile 2014);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie 20 maggio 2015, n. 106, di approvazione del “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 febbraio 2012, 44/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 77/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 407/2012/R/gas;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/gas (RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 381/2014/A;
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 414/2014/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2015, 407/2015/R/gas;

- la deliberazione 18 maggio 2017, 344/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 344/2017/R/gas);
- il chiarimento dell’Autorità relativo alla deliberazione 344/2017/R/gas, pubblicato in data 25 maggio 2017 sul proprio sito internet;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 905/2017/R/gas, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 905/2017/R/gas), il suo Allegato A recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale (di seguito: Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas) e il suo Allegato B, recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d’ambito (di seguito: Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/gas);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”, approvata con la deliberazione 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2022, 570/2022/R/gas recante avvio di procedimento per l’attuazione di interventi previsti dalla legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), in materia di gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale (di seguito: deliberazione 570/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2022, 714/2022/R/gas, (di seguito: deliberazione 714/2022/R/gas) e il suo Allegato A recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d’ambito” (di seguito: Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 ottobre 2019, 410/2019/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 410/2019/R/gas);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (di seguito: Direzione Infrastrutture) 11 luglio 2018, 8/2018, recante – “Aggiornamento delle disposizioni in materia di acquisizione della documentazione ai fini della verifica degli scostamenti tra VIR e RAB per i Comuni ricadenti nel regime ordinario individuale per Comune e nel regime semplificato individuale per Comune ai sensi della deliberazione 905/2017/R/gas e abrogazione della determinazione 1/2015”;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 11 luglio 2018, n. 9/2018;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 18 febbraio 2020, n. 2/2020;

- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 4 marzo 2020, n. 3/2020;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 4 marzo 2020, n. 4/2020;
- i Chiarimenti dell’Autorità denominati “Chiarimenti - RAB disallineate rispetto alle medie di settore”, pubblicati sul sito internet dell’Autorità in data 29 aprile 2020 (di seguito: Chiarimenti RAB disallineate);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 20 luglio 2022, n. 5/2022.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato in ultimo dalla legge 118/22, prevede che:
 - nei casi di affidamenti e concessioni, relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, che proseguono fino al completamento del periodo transitorio, ai titolari sia riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell’articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13;
 - in ogni caso, dal rimborso siano detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente;
 - qualora il valore di rimborso (di seguito: VIR) risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (di seguito: RAB), l’Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all’Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. Tale disposizione non si applica nel caso in cui l’Ente locale certifichi, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso sia stato determinato applicando le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014 e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d’ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento:
 - a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento;

- b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall’Autorità (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento;
- c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e il peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento;
- la stazione appaltante tenga conto delle eventuali osservazioni dell’Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara;
- resti sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione;
- l’Autorità, in attuazione della legge 118/2022, ha adottato la deliberazione 714/2022/R/gas, con la quale ha aggiornato le proprie disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale, precedentemente contenute nell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas;
- in particolare, l’Autorità ha disposto che la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB sia svolta secondo tre regimi: a) regime ordinario accelerato per Comune; b) regime semplificato individuale per Comune; c) regime aggregato d’ambito ex legge 118/22;
- nella medesima deliberazione 714/2022/R/gas, al fine di garantire l’ordinato passaggio dal preesistente regime ordinario individuale per Comune al regime ordinario accelerato per Comune, l’Autorità ha ritenuto opportuno prevedere, per i procedimenti in corso al 22 dicembre 2022 (data di approvazione della deliberazione 714/2022/R/gas, limitatamente alle valutazioni delle porzioni di rete di proprietà del gestore, l’applicazione del regime ordinario individuale per Comune già disciplinato dall’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas);
- l’articolo 3, comma 4, dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas prevede che accedano al regime ordinario individuale per Comune, i Comuni con scostamento VIR-RAB superiore al 10% che non abbiano avuto accesso ai regimi semplificati di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al regime ordinario individuale per Comune:
 - l’articolo 11, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas prevede che, ai fini delle verifiche degli scostamenti tra VIR e RAB siano resi disponibili all’Autorità almeno i seguenti documenti:
 - a) documentazione individuata al capitolo 19 delle Linee guida 7 aprile 2014 che il gestore uscente ha reso disponibile all’Ente locale concedente;

- b) una relazione sottoscritta dall'Ente locale concedente o dalla stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, in cui sia data evidenza delle verifiche condotte dall'Ente locale e di eventuali osservazioni formulate dall'Ente locale rispetto alla valutazione del gestore uscente;
 - c) attestazione da parte dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato o meno le Linee guida 7 aprile 2014;
 - d) nei casi di cui all'articolo 5, comma 16, del decreto 226/11, oltre alla documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b), la valutazione dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11;
 - e) prospetto sinottico dei dati rilevanti per le verifiche;
 - f) documentazione contenente gli elementi informativi inerenti all'esercizio, da parte degli Enti locali, delle opzioni previste dall'articolo 7, comma 1-bis, del decreto 12 novembre 2011;
- l'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas prevede che l'Autorità effettui le verifiche previste dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13 entro il termine ordinatorio di 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione da parte delle stazioni appaltanti;
 - l'articolo 13, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas prevede che le verifiche siano effettuate garantendo priorità in funzione delle scadenze previste per la pubblicazione dei bandi di gara. A parità di scadenza prevista per la pubblicazione dei bandi di gara l'Autorità tiene conto della data di ricevimento della documentazione;
 - l'articolo 15, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas prevede, in relazione alla verifica formale della documentazione, che in caso di documentazione incompleta l'Autorità ne dia comunicazione alla stazione appaltante;
 - l'articolo 15, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas prevede, qualora ricorra la fattispecie sopra citata, che la stazione appaltante provveda a un nuovo invio completo della documentazione da sottoporre all'*iter* di verifica da parte dell'Autorità;
 - l'articolo 19, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas prevede che, per i casi nei quali l'Ente locale concedente o la stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, attesti, sotto la propria responsabilità, nell'ambito della documentazione trasmessa ai sensi del comma 11.1, lettera c) del medesimo Allegato A, di aver applicato, ai fini delle valutazioni di sua competenza, le Linee guida 7 aprile 2014, il VIR venga in ogni caso ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari;
 - l'articolo 20, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas prevede che, per i casi nei quali i valori del VIR non siano risultati coerenti sulla base dei *test* e delle analisi di cui agli articoli 16, 17 e 18 dell'Allegato

A alla deliberazione 905/2017/R/gas e in assenza dell'attestazione di cui all'articolo 19 sopra citato, l'Autorità proceda:

- a) alla verifica formale della sussistenza delle condizioni che giustificano la non applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014;
- b) alla valutazione delle giustificazioni rese disponibili dagli Enti locali concedenti o dalla stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 3, comma 3, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas prevede che accedano al regime semplificato per Comune, i Comuni con scostamento VIR-RAB superiore al 10% che non abbiano avuto accesso al regime aggregato d'ambito *ex lege* 118/22 di cui all'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas e che rispettino tutte le seguenti condizioni:
 - a) siano diversi dal Comune con il maggior numero di punti di riconsegna dell'ambito;
 - b) abbiano una popolazione fino a 100.000 abitanti, come risulta dall'ultimo censimento, e le cui reti di distribuzione del gas naturale servano fino a 10.000 punti di riconsegna;
 - c) possano attestare che il valore di rimborso è stato determinato applicando esclusivamente le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014;
- in relazione al regime semplificato individuale per Comune:
 - l'articolo 21, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas prevede che, ai fini dell'ammissione alla procedura semplificata individuale per Comune, siano resi disponibili all'Autorità almeno i seguenti documenti:
 - a) l'attestazione da parte dell'Ente locale o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato esclusivamente le Linee guida 7 aprile 2014;
 - b) la dichiarazione relativa all'alienazione della rete, laddove l'Ente locale abbia espresso la volontà di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di propria titolarità;
 - l'articolo 21, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas prevede che siano in ogni caso esclusi dall'accesso al regime semplificato individuale per Comune i casi misti di applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014 e di previsioni contenute in atti o convenzioni tra le parti.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione all'idoneità dei VIR a fini tariffari per tutti i regimi:
 - l'articolo 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas, prevede che i VIR valutati positivamente siano considerati idonei ai fini dei

riconoscimenti tariffari, nei limiti di quanto previsto dalla regolazione tariffaria per le gestioni d'ambito, come disciplinata dalle disposizioni dell'Autorità in materia tariffaria.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 93, della legge 124/17, prevede che, nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo le definizioni dell'Autorità, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento sia determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità;
- con la determinazione 12/2018 – DIEU sono state definite le modalità operative per la determinazione delle immobilizzazioni nette della distribuzione del gas naturale in caso di valori disallineati rispetto alle medie di settore per la verifica degli scostamenti VIR/RAB e ai fini della stima dei valori di cui all'articolo 22 della RTDG 2014-2019 per la pubblicazione nel bando di gara, che trovano applicazione in caso di disponibilità della stratificazione del Valore di Ricostruzione a Nuovo (VRN); con la medesima determinazione 12/2018 – DIEU è stata rinviata a successivo provvedimento la definizione delle modalità operative in caso di indisponibilità della stratificazione del VRN;
- con il documento per la consultazione 410/2019/R/gas l'Autorità, anche in seguito ad alcune richieste di chiarimenti in merito alle modalità di ripartizione dell'immobilizzato lordo parametrico per quota parte soggetta a trasferimento oneroso e restante quota parte, alla verifica delle condizioni di applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della RTDG 2014-2019 e al fattore di degrado utilizzato per il calcolo dell'immobilizzato netto parametrico, ha proposto alcune ipotesi di modifica alle formulazioni previste dall'articolo 22 e 23 della RTDG 2014-2019, riportate nell'Allegato 3 al medesimo documento per la consultazione 410/2019/R/gas;
- con la RTDG, per il periodo di regolazione 2020-2025, l'Autorità ha confermato l'impostazione prevista nel documento 410/2019/R/gas, prevedendo che criteri procedurali e relative modalità applicative fossero definite, con propria determinazione, dal Responsabile della Direzione Infrastrutture;
- in attuazione dell'articolo 9 della RTDG per il periodo di regolazione 2020-2025, è stata adottata la determinazione n. 4/2020, la quale ha aggiornato le modalità operative per la determinazione del valore delle immobilizzazioni nette rivalutate nei casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore, sia ai fini del confronto con il VIR, sia ai fini della pubblicazione di valori di stima delle RAB nei bandi di gara e della successiva dichiarazione tariffaria, prevedendo la cessazione degli effetti della determinazione 12/2018 - DIEU;
- i Chiarimenti RAB disallineate in merito all'applicazione delle modalità operative per la determinazione del valore delle immobilizzazioni nette rivalutate nei casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore ai fini della valutazione degli scostamenti VIR-RAB e in relazione ai valori di RAB

da inserire nei bandi di gara, pubblicati sul sito *internet* dell’Autorità, prevedono che.....“*a partire dalla pubblicazione della richiamata determinazione n. 4/2020 le valorizzazioni di RAB disallineate riportate nei bandi di gara dovranno essere effettuate applicando le disposizioni contenute nella medesima determina. Per quanto riguarda invece i procedimenti di analisi degli scostamenti VIR-RAB, considerato che il valore rivalutato delle RAB disallineate rileva solo ai fini dell’individuazione dei casi da sottoporre all’Autorità, si ritiene opportuno chiarire che qualora la data di acquisizione della documentazione inerente alle valutazioni degli scostamenti VIR-RAB mediante le piattaforme informatiche rese disponibili dall’Autorità (“Piattaforma informatica per l’acquisizione della documentazione relativa all’analisi degli scostamenti VIR-RAB” e “Piattaforma informatica per l’acquisizione della documentazione relativa all’analisi degli scostamenti VIR-RAB semplificato d’ambito”, di seguito: piattaforme informatiche) sia antecedente alla data del 4 marzo 2020 si accetta che lo scostamento sia stato calcolato sulla base delle modalità operative definite dalla determinazione 12/2018. È in ogni caso facoltà delle stazioni appaltanti verificare anche per i casi di scostamento già resi disponibili tramite le piattaforme informatiche se con l’applicazione delle modalità operative definite con la determina 4/2020 continuino a sussistere le condizioni previste dalla legge per l’invio della documentazione all’Autorità e, nel caso siano venute meno, informare l’Autorità medesima, la quale, conseguentemente, interromperà le proprie valutazioni senza esprimere osservazioni.”.*

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il capitolo 1 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta, quale scopo del documento, la definizione delle modalità operative da seguire nella valutazione del VIR alla cessazione del servizio nel “primo periodo”, di cui all’articolo 5, del decreto 226/11, in assenza di specifiche differenti previsioni di metodologia di calcolo contenute negli atti delle singole concessioni stipulati prima dell’11 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto 226/11;
- il capitolo 2 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta i limiti di applicabilità delle medesime Linee guida;
- l’articolo 9, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas, prevede che, in seguito a richiesta motivata da parte delle stazioni appaltanti e in una logica di semplificazione amministrativa, ai fini delle verifiche di scostamento, qualora il valore del VIR sia aggiornato alla data del 31 dicembre dell’anno $t-2$, la RAB possa essere riferita alla medesima data.

CONSIDERATO CHE:

- in data 22 dicembre 2016, il Comune di Bologna, in qualità di stazione appaltante dell’Atem unificato Bologna 1 – Città e Impianto di Bologna e Bologna 2 - Provincia (di seguito: stazione appaltante), ha trasmesso all’Autorità, mediante

Piattaforma informatica per l'acquisizione della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti VIR-RAB (di seguito: Piattaforma informatica VIR-RAB), la documentazione inerente agli scostamenti tra VIR e RAB maggiori del 10% relativa ai Comuni di Granaglione e San Benedetto Val di Sambro (in regime ordinario individuale per Comune);

- con lettera del 22 dicembre 2016 (prot. Autorità 38630 del 27 dicembre 2016), la stazione appaltante ha informato la Direzione Infrastrutture di aver provveduto a rendere disponibile, tramite la Piattaforma informatica VIR-RAB, la documentazione relativa ai Comuni di Granaglione e San Benedetto Val di Sambro; con la medesima lettera ha richiesto, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 9, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas, di poter utilizzare per la determinazione degli scostamenti VIR-RAB di tutti i Comuni dell'ambito, i dati di VIR e di RAB alla data del 31/12/2014 (*t-2*);
- con lettera del 22 marzo 2017 (prot. Autorità 11496 di pari data), la Direzione Infrastrutture ha segnalato alla stazione appaltante alcune criticità nonché esigenze di chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione trasmessa, mediante Piattaforma informatica VIR-RAB, per i Comuni di Granaglione e San Benedetto Val di Sambro;
- in data 19 dicembre 2017, la stazione appaltante ha trasmesso all'Autorità, mediante Piattaforma informatica VIR-RAB, la documentazione inerente agli scostamenti tra VIR e RAB maggiori del 10% relativa ai Comuni di Anzola dell'Emilia, Argelato, Bagnara di Romagna, Baricella, Bentivoglio, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Casalfiumanese, Casola Valsenio, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Dozza, Firenzuola, Fontanelice, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Massa Lombarda, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Monzuno, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Palazzuolo sul Senio, Pianoro, Pieve di Cento, Porretta Terme, Riolo Terme, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Vergato, Zola Predosa (in regime semplificato individuale per Comune), Casalecchio di Reno, Castel San Pietro Terme, Imola, San Giovanni in Persiceto (in regime ordinario individuale per Comune) e ha provveduto, mediante la medesima piattaforma, ad effettuare un nuovo invio all'Autorità della documentazione inerente ai Comuni di Granaglione e San Benedetto Val di Sambro;
- con lettera del 19 dicembre 2017 (prot. Autorità 41881 del 27 dicembre 2017), la stazione appaltante ha inviato le controdeduzioni alle osservazioni inviate dalla Direzione Infrastrutture con prot. 11496 del 22 marzo 2017 per i Comuni di Granaglione e San Benedetto Val di Sambro;
- con lettera del 21 marzo 2018 (prot. Autorità 10069 di pari data), la Direzione Infrastrutture ha richiesto alla stazione appaltante di inviare il modulo di comunicazione dei valori di VIR e di RAB per i Comuni in regime semplificato

individuale per Comune inviati alla Piattaforma informatica VIR-RAB in data 19 dicembre 2017;

- con lettera del 11 aprile 2018 (prot. Autorità 12460 di pari data) la Direzione Infrastrutture ha segnalato alla stazione appaltante alcune criticità nonché esigenze di chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione trasmessa in data 19 dicembre 2017, tramite Piattaforma informatica VIR-RAB, per i Comuni di Casalecchio di Reno, Castel San Pietro Terme, Imola, San Giovanni in Persiceto e la persistenza di alcune criticità in merito alla documentazione trasmessa nella stessa data per i Comuni di Granaglione e San Benedetto Val di Sambro;
- con lettera del 26 aprile 2018 (prot. Autorità 14378 del 2 maggio 2018), la stazione appaltante ha trasmesso il modulo di comunicazione dei valori di VIR e di RAB per i Comuni in regime semplificato individuale per Comune inviati mediante Piattaforma informatica VIR-RAB in data 19 dicembre 2017;
- in data 10 dicembre 2019, la stazione ha trasmesso all’Autorità, mediante Piattaforma informatica VIR-RAB, la documentazione inerente agli scostamenti tra VIR e RAB maggiori del 10% relativa al Comune di Alto Reno Terme (in regime ordinario individuale per Comune) e ha provveduto, mediante Piattaforma informatica VIR-RAB, ad effettuare un nuovo invio all’Autorità della documentazione inerente ai Comuni di Anzola dell’Emilia, Argelato, Bagnara di Romagna, Baricella, Bentivoglio, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Casalfiumanese, Casola Valsenio, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Dozza, Firenzuola, Fontanelice, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Grizzana Morandi, Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Massa Lombarda, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Monzuno, Mordano, Ozzano dell’Emilia, Palazzuolo sul Senio, Pianoro, Pieve di Cento, Riolo Terme, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Vergato, Zola Predosa (in regime semplificato individuale per Comune), Casalecchio di Reno, Castel San Pietro Terme, Imola, San Benedetto Val di Sambro, San Giovanni in Persiceto (in regime ordinario individuale per Comune);
- nella stessa data la stazione appaltante ha trasmesso la *Comunicazione del completamento degli invii degli scostamenti VIR-RAB in regime ordinario per Comune* e la *Comunicazione del completamento degli invii degli scostamenti VIR-RAB in regime semplificato per Comune*.
- con lettera del 16 dicembre 2019, la stazione appaltante ha comunicato l’invio in data 10 dicembre 2019, mediante Piattaforma informatica VIR-RAB, della documentazione inerente ai Comuni di Anzola dell’Emilia, Argelato, Bagnara di Romagna, Baricella, Bentivoglio, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Casalfiumanese, Casola Valsenio, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Dozza, Firenzuola, Fontanelice, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Grizzana Morandi, Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Massa Lombarda, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Monzuno, Mordano, Ozzano dell’Emilia, Palazzuolo sul Senio, Pianoro, Pieve di Cento, Riolo Terme, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, Sasso

Marconi, Vergato, Zola Predosa (in regime semplificato individuale per Comune), Alto Reno Terme, Casalecchio di Reno, Castel San Pietro Terme, Imola, San Benedetto Val di Sambro, San Giovanni in Persiceto (in regime ordinario individuale per Comune); con la stessa lettera, ha informato che in seguito alla fusione nel 2016 dei Comuni di Porretta Terme e Granaglione è nato il Comune di Alto Reno Terme e ha inviato le controdeduzioni alle osservazioni inviate dalla Direzione Infrastrutture con prot. 12460 del 11 aprile 2018 per i Comuni di Casalecchio di Reno, Castel San Pietro Terme, Granaglione, Imola, San Benedetto Val di Sambro e San Giovanni;

- con lettera del 10 luglio 2020 (prot. Autorità 22053 di pari data), la Direzione Infrastrutture ha informato la stazione appaltante di aver completato la fase istruttoria e, essendo disponibili tutti gli elementi per la formulazione da parte dell'Autorità delle osservazioni sugli scostamenti VIR-RAB, come previste dall'articolo 5 del d.lgs. 164/00, di avere l'intenzione di presentare all'Autorità una proposta di delibera per la formazione del provvedimento in tema di valutazione degli scostamenti tra VIR e RAB con giudizio di idoneità dei valori del VIR ai fini dei riconoscimenti tariffari per ogni Comune interessato.

CONSIDERATO CHE:

- la data di riferimento delle valutazioni degli scostamenti VIR – RAB per i Comuni di Alto Reno Terme, Anzola dell'Emilia, Argelato, Bagnara di Romagna, Baricella, Bentivoglio, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Casola Valsenio, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Dozza, Firenzuola, Fontanelice, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Grizzana Morandi, Imola, Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Massa Lombarda, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Monzuno, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Palazzuolo sul Senio, Pianoro, Pieve di Cento, Riolo Terme, Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Vergato e Zola Predosa, risulta coerente con le previsioni di cui all'articolo 9, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas.

RITENUTO CHE:

- i valori di VIR per i Comuni di Anzola dell'Emilia, Argelato, Bagnara di Romagna, Baricella, Bentivoglio, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Casalfiumanese, Casola Valsenio, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Dozza, Firenzuola, Fontanelice, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Massa Lombarda, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Monzuno, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Palazzuolo sul Senio, Pianoro, Pieve di Cento, Riolo Terme, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Pietro in

Casale, Sasso Marconi, Vergato e Zola Predosa, contenuti nella documentazione trasmessa all'Autorità mediante la Piattaforma informatica VIR-RAB:

- in data 19 dicembre 2017 (Comune di Lizzano in Belvedere);
- in data 11 gennaio 2023 (Comuni di Anzola dell'Emilia, Argelato, Bagnara di Romagna, Baricella, Bentivoglio, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Casalfiumanese, Casola Valsenio, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Dozza, Firenzuola, Fontanelice, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Grizzana Morandi, Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Massa Lombarda, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Monzuno, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Palazzuolo sul Senio, Pianoro, Pieve di Cento, Riolo Terme, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Vergato e Zola Predosa);

in relazione ai quali è stata rilasciata l'attestazione relativa all'esclusiva applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014, rispettino le condizioni previste dall'articolo 3, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas;

- i valori di VIR per i Comuni di Alto Reno Terme, Casalecchio di Reno, Castel San Pietro Terme, Imola, San Benedetto Val di Sambro e San Giovanni in Persiceto contenuti nella documentazione trasmessa all'Autorità mediante la Piattaforma informatica VIR-RAB in data 10 dicembre 2019, in relazione ai quali è stata rilasciata l'attestazione di applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014 di cui all'articolo 19, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas risultino calcolati in coerenza con le previsioni delle medesime Linee guida 7 aprile 2014, essendo stati recepiti da parte della stazione appaltante i rilievi avanzati dagli Uffici dell'Autorità circa le criticità dagli stessi riscontrate.

RITENUTO CHE:

- i valori di VIR per i Comuni di Alto Reno Terme, Anzola dell'Emilia, Argelato, Bagnara di Romagna, Baricella, Bentivoglio, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Casola Valsenio, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Dozza, Firenzuola, Fontanelice, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Massa Lombarda, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Monzuno, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Palazzuolo sul Senio, Pianoro, Pieve di Cento, Riolo Terme, Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Vergato e Zola Predosa risultino idonei ai fini tariffari, secondo quanto indicato dall'articolo 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas

DELIBERA

1. di ritenere idonei, ai fini dei riconoscimenti tariffari, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas, e in relazione alla documentazione trasmessa dalla stazione appaltante dell'Atem unificato Bologna 1 – Città e Impianto di Bologna e Bologna 2 - Provincia, i valori di VIR dei Comuni di Alto Reno Terme, Anzola dell'Emilia, Argelato, Bagnara di Romagna, Baricella, Bentivoglio, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Casola Valsenio, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Dozza, Firenzuola, Fontanelice, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Massa Lombarda, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Monzuno, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Palazzuolo sul Senio, Pianoro, Pieve di Cento, Riolo Terme, Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Vergato e Zola Predosa, trasmessi mediante piattaforma informatica VIR-RAB in data:
 - 19 dicembre 2017 (Comune di Lizzano in Belvedere);
 - 10 dicembre 2019 (Comuni di Alto Reno Terme, Anzola dell'Emilia, Argelato, Bagnara di Romagna, Baricella, Bentivoglio, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Casola Valsenio, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Dozza, Firenzuola, Fontanelice, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Grizzana Morandi, Imola, Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Massa Lombarda, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Monzuno, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Palazzuolo sul Senio, Pianoro, Pieve di Cento, Riolo Terme, Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Vergato e Zola Predosa);
2. di trasmettere il presente provvedimento alla stazione appaltante dell'Atem unificato Bologna 1 – Città e Impianto di Bologna e Bologna 2 - Provincia;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

10 ottobre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini